

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LA MANCATA REVISIONE DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE E LO SCHEMA DI DECRETO SUL CODICE DEL TERZO SETTORE

Lo scorso 12 maggio il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, lo "Schema di decreto legislativo recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Il decreto dovrà essere esaminato dalle competenti commissioni parlamentari e dalla Conferenza Stato-Regioni, per approdare di nuovo in Consiglio dei Ministri per il via libero definitivo, previsto per il mese di luglio.

Facciamo un passo indietro e tralasciamo in questa sede gli schemi di decreto sull'impresa sociale e sul cinque per mille.

Cosa prevedeva la legge delega?

Tra le finalità perseguite veniva specificamente enunciata quella di procedere ad una revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, tra i quali vanno ricordati:

- ✓ la semplificazione e la revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- ✓ la previsione dell'applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile (in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici) in quanto compatibili;
- ✓ la disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Purtroppo, non essendo configurabile, sub specie juris, un obbligo per il Governo di esercitare le deleghe conferite dal Parlamento, la delega è stata lasciata cadere, nonostante da anni fosse attesa una riforma del codice civile con riferimento ai tre aspetti sopra citati della disciplina di associazioni e fondazioni.

In particolare, come vedremo di seguito, il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica non sarà più unico per tutti gli enti non profit.

Un dato molto positivo è invece dato dal fatto che, anche se il Governo non ha proceduto alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, è stata finalmente espressamente prevista la possibilità, come da noi più volte auspicato, questa volta per tutte le associazioni, di trasformarsi in fondazione.



Le disposizioni transitorie e finali del Codice del Terzo settore, all'articolo 97, prevedono l'inserimento nel codice civile dell'articolo 42 bis relativo alle operazioni straordinarie degli enti di cui al titolo II sopra citato (associazioni, riconosciute e non riconosciute, e fondazioni): se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, tali enti possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

Passiamo ora ad una breve disamina dello schema di decreto recante il Codice del Terzo Settore, che naturalmente approfondiremo nelle prossime settimane e del quale seguiremo da vicino l'evoluzione fino all'approvazione definitiva.

i. La definizione di Enti del Terzo Settore.

Sono Enti del Terzo Settore (di seguito anche "ETS") le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (e sono molte quelle indicate dall'articolo 5) in forma volontaria e di erogazione gratuita in denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore

Con riguardo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale segnaliamo l'abrogazione delle rispettive leggi: la legge n. 266 del 1991 (legge quadro sul volontariato) e la legge n. 383 del 2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale).

La nuova disciplina di tali enti sarà prevista dal Codice stesso.

Completamente eliminate invece dal panorama legislativo le ONLUS.

Decisamente "particolare" la previsione relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai quali si applicano le disposizioni del Codice a condizione che per le attività di interesse generale sia addirittura costituito un "patrimonio destinato".

Altri due aspetti sono degni di nota: l'esclusione dal Codice delle ONG, che restano soggette alla legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e l'introduzione di una nuova categoria di enti, nemmeno prevista dalla legge delega: gli enti filantropici.

ii. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la trasmigrazione dei registri esistenti.

Gli ETS si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale.

Inoltre, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale attualmente iscritte ai registri di cui alle leggi abrogate è prevista una trasmigrazione al registro unico nazionale del Terzo settore, secondo apposito procedimento.

Peccato non sia previsto alcun procedimento di trasmigrazione dall'Anagrafe delle Onlus al registro unico... una impressionante lacuna che, se non sarà colmata prima dell'approvazione definitiva del Codice, potrebbe portare non pochi problemi ...

iii. **Il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS.**

Come anticipato, si crea un doppio binario per il riconoscimento della personalità giuridica: gli ETS, in deroga al DPR 361/2000, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico con un patrimonio minimo di euro 15.000 per le associazioni e di euro 30.000 per le fondazioni.

Diversamente, per le associazioni e le fondazioni che non si iscriveranno al registro unico continuano ad applicarsi le norme del DPR 361/2000: riconoscimento ad opera di Regioni e Prefetture che, come noto, prevedono patrimoni vincolati diversi e spesso di ammontare decisamente più elevato rispetto a quelli ora previsti dal Codice.

iv. **La disciplina fiscale. Cenni.**

Gli obiettivi cardine del Codice, dal punto di vista strettamente fiscale, sono due: superare le norme stratificate negli anni per ciascuna tipologia di ente non profit abbandonando nel contempo il regime "privilegiato" previsto per le ONLUS e chiarire il discrimine tra attività commerciale e attività non commerciale,

Il Codice introduce anche nuove agevolazioni: aumento delle detrazioni e delle deduzioni per le donazioni al terzo settore, "social bonus" (un credito di imposta per le erogazioni a enti che recuperano immobili pubblici inutilizzati).

Ci sarà invece bisogno del via libera della Commissione europea per l'entrata in vigore del regime forfetario per la determinazione del reddito degli enti del terzo settore e i titoli di solidarietà.

Insomma, per le Commissioni parlamentari (che saranno, presumibilmente, la XII Commissione Affari sociali della Camera e la 1° Commissione Affari costituzionali del Senato) la sfida all'orizzonte è piuttosto complessa e dovrà essere affrontata in tempi brevi. I punti che dovranno essere approfonditi sono, essenzialmente, ***i profili di costituzionalità legati al rispetto della legge-delega n. 106/2016 e quelli di compatibilità col diritto dell'U.E., la qualità della formulazione del testo sotto il profilo chiarezza, univocità, semplificazione ed applicabilità della normativa proposta nonché la capacità del testo di rispondere alle attese del mondo del Terzo settore.***

Avv. Maddalena Tagliabue